

COMUNICATO STAMPA

**Omessi e tardivi versamenti  
Con una sola rata pagata la definizione non è perfezionata**

Sono inefficaci le definizioni agevolate degli omessi e tardivi versamenti se è stata versata solo la prima rata.

È questo quanto chiarito dalla Circolare 23/E dell’Agenzia delle Entrate, anche alla luce della sentenza 18353 del 2007 della Corte di Cassazione.

La Suprema Corte infatti ha concordato con l’Amministrazione finanziaria sulla non efficacia della definizione degli omessi e tardivi versamenti, prevista dalla Finanziaria 2003, se il contribuente non ha versato tutti gli importi dovuti, differenziando questa agevolazione dagli altri condoni previsti dalla manovra.

Pertanto gli uffici dell’Agenzia delle Entrate proseguiranno il contenzioso nei confronti dei contribuenti, sia persone fisiche che società, che non hanno versato le rate successive alla prima.

Il testo della circolare è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate – [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) – all’interno della sezione “Documentazione tributaria”. Sul quotidiano telematico dell’Agenzia, [www.fiscooggi.it](http://www.fiscooggi.it), sarà inoltre pubblicato un articolo di approfondimento.

**Roma, 19 marzo 2008**

**UFFICIO STAMPA**

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA  
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485  
E-mail: [ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it](mailto:ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it)

**INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI**

[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)  
CALL CENTER 848.800.444  
(tariffa urbana a tempo)